

Deliberazione 1189

del 16 MAR. 2001

Oggetto: Liquidazione/pagamento indennizzo quote abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale. Allevatore Sig. Caredda Antonio

### **Il Direttore Generale**

**acquisita** la legge 218/1998 unitamente alla nota 40168 del 15 Novembre 2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per gli indennizzi correlati all'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale

**atteso** che l'Amministrazione Comunale di S. Antioco ha regolarmente emesso l'ordinanza di abbattimento n°2439/2000 per i capi ovi-caprini di proprietà del Sig.Caredda Antonio, codice fiscale CRD NTN 51B08 I294D, codice azienda IT063CA028

**considerato** che il Servizio Veterinario ha provveduto a verificare la determinazione n° 1/2001 per complessive lire 929.040 pari al 60% dell'importo dovuto a favore del Sig.Caredda Antonio, codice fiscale CRD NTN 51B08 I294D, codice azienda IT063CA028, in quanto coerente con le normative vigenti

**recepito** il Decreto n° 2045/2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per i finanziamenti relativi alle indennità di liquidazione/pagamento per l'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale

**sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario



## DELIBERA

- **Acquisire** agli atti aziendali copia dell'ordinanza municipale n°2439/2000, unitamente a copia della determinazione municipale n°1/2001
- **Confermare** la liquidazione di lire 929.040 pari al 60% dell'importo dovuto .a favore dell'Allevatore Sig.Caredda Antonio codice fiscale CRD NTN 51B08 I294D, codice azienda IT063CA028
- **Demandare** al Capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo sopra determinato mediante emissione Assegno Circolare non trasferibile
- **Determinare** che l'importo di lire liquidato/pagato venga imputato sul codice 440709 del vigente piano dei conti aziendali denominato "**Fondo indennizzo abbattimento capi ovi/capri colpite da febbre catarrale**".



Il Direttore Generale  
Simeone

DIRAMM

DIRSAN

ISR

ADD

Azienda Unità Sanitaria Locale  
Carbonia


Si attesta che la deliberazione n° 489 /2001 risulta affissa all'albo  
legale aziendale, per dieci giorni, a decorrere

dal 19 MAR. 2001


al 28 MAR. 2001

Il Responsabile del procedimento

Carta



Il Responsabile Affari Generali



COMUNE DI SANT'ANTIOCO  
PROVINCIA DI CAGLIARI

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N° 2439 del 12.09.2000

IL SINDACO

Vista la comunicazione dell'Azienda U.S.L. n° 7 SERVIZIO SANITARIO DIPARTIMENTO PREVENZIONE – Servizio Veterinario di Carbonia prot. n. 2199 del 03.09.2000 con la quale il Responsabile del Servizio dott. Gian Nicola Sanna chiede l'adozione di provvedimento sanitario, a seguito degli accertamenti effettuati su alcuni ovini del Sig. Caredda Antonio, nato a Sant'Antioco il 08.02.1951 e residente a Sant'Antioco in Vico Morello, titolare di un'azienda sita in questo Comune di Sant'Antioco in località "Cannai" Codice aziendale IT 063 CA 028 nella quale è stato accertato sospetto focolaio di febbre catarrale degli ovini ( Blue Tongue);

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n° 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954 n° 320 e successive modificazioni;

Vista La Legge 23 gennaio 1968, n° 34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n° 833;

Visto il D.P.R. 24.5.1988 n° 231;

Vista la Legge 2.6.1988 n° 218;

Visto il D.M. 20.7.1989 n° 298;

Vista la Legge Regionale 8.7.1985 n° 15;

Vista la Legge 8.6.1990 n° 142;

Visto il D. Lgs. 14.12.1992 n° 508;

Vista la Legge 9.3.1989 n° 86;

Vista la Legge 22.2.1994 n° 146;

Visto il D. n° 502/92 e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 31.3.1988 n° 112;

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 10.4.1970 recante norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);

Visto il D.P.R. 17.5.1996 n° 362 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE relativa a "misure generali contro alcune malattie degli animali";

Vista la Nota del Ministero della Sanità emanata con nota n° 600.6/24461/82N74457 del 28.8.2000 con la quale si dispone il divieto della movimentazione dei ruminanti domestici e selvatici al di fuori del territorio della Regione Sardegna;

Visto il DAIS della Regione Sardegna n° 33 del 31.8.2000;

Vista la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario dell'Azienda USL n° 7 di Carbonia prot. n° 2387 del 12.9.2000;

Tenuto conto che l'applicazione dello Stamping aut potrebbe provocare lo spostamento degli insetti vettori verso altri allevamenti al momento non colpiti e che lo stesso pone problemi per lo smaltimento delle carcasse;

Considerato che in attesa dell'adozione di ulteriori misure sanitarie occorre adottare urgenti



ORDINA

- 1°)- Sono sottoposti a sequestro, sino a nuovo ordine, gli ovini del Caredda Antonio; meglio generalizzato in premessa, titolare di un'azienda sita in questo Comune di Sant'Antioco in località "Cannai" Codice Aziendale IT063 CA 028 perché sospetti di contaminazione di febbre catarrale (Blue Tongue);
- 2°)- Al Sig. Caredda Antonio, sopra generalizzato, è fatto obbligo di:
  - a).- Non trasferire fuori da tale zona gli animali di cui al punto uno;
  - b).- Isolare gli animali ammalati o sospetti da quelli sani;
  - c).- custodire gli animali in attesa di ulteriori provvedimenti;
  - d).- tenere lontani dalla stalle o luoghi infetti cani, gatti ed animali da cortile;
  - e).- tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un tratto esterno sostanze disinfettanti;
  - f).- non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
  - g).- non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
  - h).- eseguire disinfezione accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti secondo le istruzioni che saranno impartite dal Veterinario;
  - i).- trattare le spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinanti mediante affossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche secondo le istruzioni che saranno impartite dal Veterinario;
  - l).- impedire l'accesso alle stalle o luoghi infetti a persone estranee o comunque non addette alla custodia degli animali;
  - m).- impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini.
- 3°)- Per quanto non contenuto nella presente ordinanza, si debbono intendere applicabili tutte le altre disposizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche relative alle malattie infettive e diffusive degli animali.
- 4°)- L'immediato abbattimento in loco degli ovini e dei caprini con sintomatologia clinica conducibile alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nell'azienda appartenente all'allevamento del proprietario descritto in premessa.

Le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o qualora possibile, per sotterramento in loco; tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno.

Il sotterramento di carcasse o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedirne l'accesso ai carnivori.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza, che notificata al Sig. Caredda Antonio entra immediatamente in vigore.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal C.P., verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da £. 1.000.000 a £. 5.000.000.


Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a £. 300.000 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da £. 500.000 a £. 2.500.000.

Sant'Antioco Li, 14.09.2000



IL SINDACO  
LOCCI Avv. Virginio





- Trasmessa alla R.A.S. ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE
- Trasmessa all' ASSESSORATO IGIENE E SANITA' E ASSISTENTE SOCIALE
- Trasmessa al SIG. PREFETTO DI CAGLIARI
- Trasmessa al GIUDICE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI CARBONIA
- Trasmessa alla COMPAGNIA CARABINIERI DI CARBONIA
- Trasmessa al COMANDANTE STAZIONE CARABINIERI SANT'ANTIOCO
- Trasmessa alla BRIGATA GUARDIA DI FINANZA DI SANT'ANTIOCO
- Trasmessa al DIRIGENTE AZIENDA USL N. 7 DI CARBONIA
- Trasmessa al SERVIZIO VETERINARIO SANITA' ANIMALI DI CARBONIA
- Trasmessa al COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANT'ANTIOCO
- Trasmessa alla COMPAGNIA BARRACELLARE DI SANT'ANTIOCO

**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
SANT'ANTIOCO  
RELAZIONE DI NOTIFICA**

Il sottoscritto Agente di Polizia municipale Scibilia Francesco  
 dichiara di aver oggi notificato a CAREDDA ANTONIO  
 abitante a S. ANTONIO in Via MEDELLA n° 3  
 copia di quanto precede mediante consegna fattane a mani MOGLIE

Sant'Antioco, li 14-02-2000

L'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

*Scibilia Francesco*



P.R. *Sepp. Profeta*

**COMUNE DI SANT'ANTIOCO**

Ai sensi dell'art. 14 della Legge 4.1.68 n° 15  
**CERTIFICATO**

Chè la presente copia, formata da n° 3 fogli  
 è conforme al documento originale esibito dal  
 Sig. CAREDDA Antonio  
 Nato a S. Antioco 08.02.57  
 Identificato Conoscenza diretta  
 che ho ammonito sulla responsabilità che egli assume  
 atti falsi o contenente dati non più rispondenti a verità.  
 Sant'Antioco li 15.12.2000



IL FUNZIONARIO INCARICATO

*[Signature]*



**COMUNE DI SANT'ANTIOCO**  
 Provincia di Cagliari

2  
1

DETERMINAZIONE N° 1 DEL 17.01.2001

**IL SINDACO**

VISTO il T.U. delle L.L.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n° 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954 n°320;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n° 833;

VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n° 34;

VISTA la Legge 02 Giugno 1988 n° 218

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 20 Luglio 1989 n° 298;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 19 Agosto 1996 n° 587;

VISTA la nota ARIS protocollo n° 27791 del 30 Agosto 2000;

VISTA la propria Ordinanza N° 2428 del 4.9.00 con la quale veniva disposto l'abbattimento e la distruzione degli ovini/caprini colpiti da Febbre Catarrale degli Ovini;

VISTA la relazione di stima analitica del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n°7 di Carbonia sui capi ovini/caprini abbattuti e distrutti in applicazione della Ordinanza Sindacale di cui sopra, di proprietà del Sig. Arreola Antonio nato a Sant'Antioco il 08.02.51  
 Residente in Sant'Antioco nella via Merello  
 n° \_\_\_\_\_ Codice fiscale CARDNTNSIB08I294D.

VISTO il listino della media dei prezzi per ciascuna specie e categoria rilevati dalla ISMEA nella settimana dal 28.08 al 07.10.2000, che fa parte integrante del presente atto;

**DETERMINA**

In L. 1.548.900 Lire Un milione cinquecento quarantotto mila 400 (sette) l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al Sig. Arreola Antonio nato a Sant'Antioco il 08.02.51 residente nel Comune di Sant'Antioco via Merello n° \_\_\_\_\_ C.F. CARDNTNSIB08I294D.



IL SINDACO  
 Virginio Arru Locca